

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 13

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori MALABARBA, BRUTTI Massimo,
BASSANINI, SALVI, MARTONE, LONGHI, RIPAMONTI,
MALENTACCHI, SODANO Tommaso e TOGNI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8»

ONOREVOLI SENATORI. – I gravissimi fatti avvenuti a Genova in occasione dello svolgimento del vertice dei G8 e che hanno scosso l’opinione pubblica non solo in Italia ma anche nel mondo, presentano ancora molti lati oscuri.

La Commissione parlamentare di indagine non è infatti stata sufficiente per comprendere la reale dinamica degli incidenti, le responsabilità degli autori delle violenze, la catena di comando delle forze dell’ordine in molte gravi vicende di quei giorni.

Inoltre, nei mesi scorsi sono emersi nuovi elementi sia relativi alle manifestazioni di piazza, sia rispetto ai comportamenti delle forze dell’ordine durante le irruzioni nella scuola Diaz e durante il fermo nella caserma di Bolzaneto, come denunciato – tra gli altri – dall’associazione *Amnesty International*.

Crediamo sia utile che il Senato, attraverso una Commissione parlamentare d’inchiesta, in tempi brevi, acquisisca utili elementi conoscitivi inerenti ai fatti accaduti per indicare anche le responsabilità politiche di quanto avvenuto.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi ai fatti accaduti nella città di Genova nei giorni immediatamente precedenti e successivi allo svolgimento del vertice dei G8; sulle direttive, gli ordini e le misure nell'occasione adottate dal Governo in materia di ordine pubblico; le eventuali responsabilità a chiunque ascrivibili per i gravi episodi di violenza che hanno avuto luogo.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro tre mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 3.

1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'articolo 162, comma 3, del Regolamento, assicurando la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del Presidente della Commissione.

Art. 4.

1. La Commissione può acquisire documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta.

2. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 5.

1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie - ovvero concorre a compiere - atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

1. La Commissione si avvale delle collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 7.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

